

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI
DIRIGENTI SANITARI E ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE,
TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL'ARPAM**

NOTA:

Si riporta il testo del regolamento in parola, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 26 giugno 2003 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 3 febbraio 2009, come vigente all' 1/1/2017.

Si informa nel contempo che è attualmente in corso, nell'ambito delle disposizioni contrattuali regolanti il sistema di relazioni sindacali, il procedimento di ulteriore revisione ed adeguamento del medesimo regolamento.

Ancona, 31/03/2017



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI SANITARI E ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL'ARPAM

PREMESSO che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60, al personale dell'ARPAM è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento e che allo stesso si applicano i Contratti Collettivi di Lavoro del comparto Sanità;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAM n. 53 del 27.04.2000, avente per oggetto "Organizzazione della libera professione aziendale ed individuale nei Dipartimenti Provinciali ARPAM";

VISTA la normativa e gli atti regolamentari di riferimento:

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- D.P.C.M. 27 marzo 2000;
- D. Lgs. 28 luglio 2000, n. 254;
- D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60;
- CC.CC.NN.LL. 1998/2001 della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. entrati in vigore il 9.06.2000;
- Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1812 del 6.09.2000 inerente le direttive regionali in materia di esercizio della libera professione intramuraria;
- Regolamento di Organizzazione dell'ARPAM approvato dalla Giunta Regionale con DGRM n. 556 del 14.03.2001.

DATO ATTO che l'Agenzia ha interesse:

- a garantire all'utenza una gamma completa di servizi, ivi compresi quelli collegati direttamente o indirettamente ad una sua libera scelta, e quindi un'ulteriore opzione per ottenere prestazioni tecniche di qualità elevata e controllata, in tempi adeguati e con tariffe trasparenti rispetto a quelle del mercato privato;
- a riaffermare il proprio ruolo e la propria presenza a preferenza di altre strutture pubbliche e private ubicate nel territorio;
- a conseguire risorse finanziarie aggiuntive per l'indispensabile proprio autofinanziamento;
- a realizzare l'ottimale utilizzazione di tutte le proprie risorse umane e tecnologiche;

- a richiedere ai propri dirigenti prestazioni ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di ridurre le liste di attesa o gli arretrati;
- a garantire al proprio personale dirigente l'esercizio delle attività libero professionali che permette una maggiore autonomia e responsabilizzazione nello svolgimento delle attività nonché un miglioramento professionale.

Tutto ciò premesso, si approva il seguente Regolamento:

ART. 1 - PRINCIPI

Nell'ottica di cui alle premesse, l'Agenzia ha interesse a favorire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria dei propri dirigenti salvaguardando i sottoindicati principi:

L'attività libero professionale intramuraria

- non deve essere in alcun modo in contrasto con le finalità istituzionali e con le attività dell'Agenzia;
- deve essere svolta nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività affidate;
- deve essere organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi, fermo restando l'obbligo che l'attività libero professionale sia finalizzata ad assicurare la riduzione dei tempi di attesa per l'attività istituzionale;
- è svolta fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio;
- richiede che i dirigenti di strutture complesse dichiarino qual è il proprio orario di svolgimento dell'attività libero-professionale;
- deve porsi anche come offerta alternativa di servizi all'utenza;
- è caratterizzata dalla libera scelta da parte dell'utente del singolo professionista o dell'equipe a cui si chiede l'erogazione della prestazione;
- prevede che il personale interessato debba garantire, nell'ambito di tale attività, livelli qualitativi delle prestazioni analoghi a quelli assicurati in regime di attività istituzionale;
- viene autorizzata dall'Agenzia ed effettuata esclusivamente in spazi ed ore concordate con l'individuazione delle attrezzature utilizzabili, anche allo scopo di non interferire con le esigenze di piena funzionalità dei servizi ma, al contrario, di esaltarne la potenzialità;
- è subordinata alla garanzia che, in via prioritaria, venga assicurato il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ordinaria;

- non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia, attese le prescrizioni relative alla tenuta di una specifica contabilizzazione separata relativa alla gestione di tale attività, che non può presentare disavanzo, ai sensi di legge.

ART. 2 - INCOMPATIBILITA'

Sono incompatibili le prestazioni rese a favore di privati ed enti pubblici che implicino una valutazione preventiva su tipologie di attività ed in relazione a materie sottoposte a vigilanza diretta o indiretta da parte dell'ARPAM.

L'accertamento dei casi di incompatibilità con il corretto assolvimento dei compiti di istituto, nonché i poteri di vigilanza e l'accertamento delle violazioni degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di eventuali conflitti di interessi o situazioni che implicino forme di concorrenza sleale spettano, tramite le misure ispettive ritenute più idonee, al Direttore Generale dell'Agenzia, ferme restando le specifiche responsabilità sia del Responsabile del Servizio (equipe) sia dei singoli Dirigenti.

ART. 3 - TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO E ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL'ARPAM.

Tenuto conto della peculiarità dei compiti istituzionali dell'ARPAM e della priorità del perseguimento delle finalità della prevenzione, della vigilanza e del controllo, si rendono necessari adattamenti alla disciplina nazionale e regionale che regola l'attività a pagamento, in relazione alla tipologia dei destinatari ed alle caratteristiche specifiche dell'attività dell'Agenzia.

L'attività professionale intramuraria dei dirigenti dell'ARPAM del ruolo sanitario, con rapporto esclusivo, erogata individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di prevenzione ambientale e di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.

A tal fine, fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale prevista per i casi:

- a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista (art. 55, comma 1, lettera a, CCNL 1998/2001);
- b) attività libero professionale a pagamento, svolta in equipe all'interno della struttura dell'agenzia (art. 55, comma 1, lettera b, CCNL 1998/2001);
- c) partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altre ARPA o Aziende del S.S.N., previa convenzione con le stesse (art. 55, comma 1, lettera c, CCNL 1998/2001)

l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall'Agenzia, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera d) del CCNL 1998/2001 (partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi - utenti singoli, associati, aziende, enti, società private - all'Agenzia anche al fine di consentire la riduzione dei

tempi di attesa secondo programmi predisposti dall'ente stesso, d'intesa con le equipe dei servizi interessati), che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture dell'Agenzia, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti dell'équipe interessate.

Si considerano, ancora, prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria (ex art. 55, comma 2, CCNL 1998/2001) le attività richieste formalmente dall'Agenzia ai propri Dirigenti, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di ridurre i tempi di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico, in accordo con le équipe interessate.

Infine l'attività professionale dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo dell'ARPAM, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di prevenzione ambientale, di controlli impiantistici e di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Tale attività professionale, richiesta a pagamento da terzi, ovvero il cui pagamento è stabilito da norme di legge, per l'offerta di servizi differenziati è acquisita ed organizzata dall'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. G del CCNL 1998/2001, in analogia a quella prevista dall'art. 55, comma 1, lett. D) dello stesso CCNL, che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture dell'Agenzia, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.

Art. 4 - MODALITA' ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO E ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL'ARPAM.

Al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, ai sensi di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza, le modalità organizzative sono le seguenti:

- l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali;
- l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; a tal proposito si stabilisce che, limitatamente ai Servizi Ambienti di vita e lavoro ed Impiantistica regionale, gli introiti dell'attività libero professionale non possono superare il 50% degli introiti dell'attività istituzionale a pagamento svolta dalla singola équipe, fatte salve le comprovate e documentate esigenze di servizio che, fra l'altro, non permettono in orario ordinario di effettuare attività fatturabili e che, a fine anno, verranno dimostrate al fine di giustificare l'eventuale non completo rispetto di tale rapporto.
- è compito del Responsabile del Servizio (équipe) monitorare costantemente i dati relativi all'attività svolta al fine di prevenire l'eventuale non rispetto della percentuale sopra indicata.

A consuntivo, qualora gli introiti derivanti dall'attività svolta in regime libero professionale superino il 50 % degli introiti relativi a quella svolta ai fini istituzionali, la parte eccedente degli introiti verrà considerata attività istituzionale e remunerata con la tariffa del lavoro straordinario (a carico della contabilità dell'attività libero professionale) nonché con il rimborso delle spese relative all'utilizzo della propria autovettura e le spese del vitto, ove riconoscibile.

- per tutti gli altri Servizi i volumi di attività libero-professionale non possono comunque superare i volumi di attività istituzionale assicurati, ai sensi dell'art. 54 CCNL 1998/2201;
- i Servizi (equipe) debbono inoltre garantire, in orario di lavoro, il raggiungimento degli introiti medi del triennio 2000-2001-2002, rapportati alle persone effettivamente in servizio; detti introiti si riferiscono alla normale attività di servizio con esclusione del lavoro straordinario, fatte salve le comprovate e documentate esigenze di servizio che, fra l'altro, non permettono in orario ordinario di effettuare attività fatturabili e che, a fine anno, verranno dimostrate al fine di giustificare l'eventuale non completo rispetto di tale obiettivo.
- il riferimento al triennio 2000-2002, così come definito nell'allegato al presente accordo, rimarrà fisso ed invariato per il triennio 2003-2005, salvo diversi accordi che dovessero intervenire prima della scadenza dello stesso periodo;
- vanno rispettati comunque i piani di attività previsti dalla programmazione dell'Agenzia e regionale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con i dirigenti in sede di contrattazione di budget;
- il Direttore Generale ogni anno, di norma in sede di negoziazione del budget, dopo aver concordato il volume complessivo delle prestazioni da garantire istituzionalmente sulla scorta delle risorse assegnate, individua i volumi complessivi di prestazioni, distinti per tipologia, da assegnare per l'attività libero professionale e concorda con i dirigenti delle strutture complesse i volumi di attività effettuabili dai dirigenti a rapporto esclusivo, individualmente o in equipe.
- la libera professione è prestata, di norma, nell'attività afferente al Servizio di appartenenza. La Direzione Generale, autonomamente o su richiesta dei Responsabili dei Dipartimenti, al fine di dare risposta a problemi particolarmente urgenti relativi a tempi di attesa che non si risolvono all'interno del Servizio, può attivare la libera professione allargata al personale di altri Servizi dandone opportuna comunicazione per garantire la partecipazione a tutti gli aventi titolo;
- l'unità strutturale che effettua la libera professione, detta equipe, è il Servizio, salvo il caso in cui il Dirigente del Servizio non sia disponibile ad effettuare attività libero professionale intramuraria o attività professionale.
- dell'equipe può far parte anche il Direttore del Dipartimento;
- nella libera professione svolta in equipe, la richiesta di prestazioni da parte del singolo utente è rivolta direttamente all'equipe;

- la libera professione individuale viene autorizzata su richiesta degli interessati che dovranno proporre l'articolazione desiderata;
- la fascia oraria in cui effettuare la libera professione, al fine di usufruire del diritto alla pausa pranzo, inizia almeno 30 minuti dopo il termine dell'orario di lavoro;
- il personale dirigente ed il personale del comparto di supporto diretto ed indiretto debbono prestare il numero di ore necessarie in relazione alle prestazioni richieste e su disposizione dei Responsabili dei Servizi (equipe) ai quali compete l'organizzazione e la programmazione del lavoro nonché l'autorizzazione ed il controllo sull'esecuzione delle attività;
- per le attività di laboratorio nelle quali, per ragioni tecnico-organizzative, non sia possibile l'articolazione, in tutto o in parte, dell'attività libero professionale in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale, dovrà essere stabilito dal Direttore del Dipartimento con il Responsabile dell'equipe, d'intesa con il personale interessato, un tempo standard corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare con pari numero di prestazioni istituzionali e/o tempi dedicati in effettive attività istituzionali ovvero con apposite timbrature. Il tempo standard non può essere inferiore a quello necessario per analoghe prestazioni rese come attività istituzionale; lo stesso dovrà essere stabilito preventivamente e comunicato alla Direzione Generale; in mancanza dell'individuazione e comunicazione alla Direzione Generale del tempo standard, le prestazioni in libera professione non potranno essere effettuate;
- l'attività relativa a prestazioni a pagamento, effettuata durante l'orario di lavoro, è di competenza dell'Agenzia e non spetta ai dipendenti alcun riparto percentuale (fatti salvi i casi di convenzioni attuate nel rispetto dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 tenuto conto di quanto stabilito in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal regolamento che disciplina tale attività);
- nel caso in cui sia richiesta all'equipe una prestazione, o una serie di prestazioni, di importo totale superiore ad € 1.000,00 (esclusa IVA), deve essere richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'effettuazione della prestazione in libera professione anche nel caso di richieste urgenti; la Direzione potrà autorizzare direttamente l'esecuzione ovvero provvedere alla stipula di apposita convenzione;
- la liquidazione deve essere richiesta mensilmente dal Responsabile del Servizio (equipe) e controfirmata dal Direttore del Dipartimento (cui spetta la vigilanza sull'attività) con l'attestazione che:
 - a) la libera professione è stata eseguita al di fuori dell'orario di lavoro;
 - b) l'attività libero professionale intramuraria effettuata non è in alcun modo in contrasto con le finalità istituzionali e con le attività dell'Agenzia;
 - c) l'attività libero professionale effettuata è stata svolta nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità verificate in relazione alle funzioni istituzionali svolte ed è stata garantita l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività affidate;
 - d) le somme sono ripartite fra i dirigenti ed il personale di supporto, detratte le aliquote di spettanza dell'Agenzia, la quota di fondo perequativo e la percentuale prevista per le spese;

- per lo svolgimento dell'attività libero professionale sul territorio non viene riconosciuto il trattamento di missione, né il rimborso spese per l'utilizzo del mezzo proprio, né per il trasporto strumenti, né alcun altro rimborso spese; tale circostanza dovrà essere verificata ed attestata dal Dirigente del Servizio (equipe) e dal Direttore del Dipartimento.

ART. 5 - PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO

I Dirigenti si avvalgono, nell'esercizio dell'attività libero professionale, del personale di supporto diretto costituito dai tecnici dipendenti del ruolo sanitario e tecnico afferenti al Servizio.

L'individuazione del personale di supporto diretto alla libera professione, al quale si richiedono prestazioni orarie aggiuntive, deve essere effettuata sulla base dell'adesione volontaria dei dipendenti aventi titolo; di norma, deve essere garantito il coinvolgimento di tutto il personale di supporto eventualmente interessato, con esclusione del personale a rapporto part-time.

Il personale di supporto deve operare al di fuori dell'orario ordinario, straordinario o di altro orario autorizzato.

Al personale di supporto diretto spetta, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, a carico della gestione separata dell'attività libero professionale intramuraria, la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dall'attività libero professionale. Tale riparto verrà definito all'interno delle singole équipe tenendo conto di criteri quali l'apporto professionale, il numero di persone coinvolte e le prestazioni mediamente garantite da ciascuno.

ART. 6 - PERSONALE DI SUPPORTO INDIRETTO

I Dirigenti si avvalgono, altresì, del personale di supporto indiretto, costituito dal personale amministrativo e tecnico che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria. Esso è costituito dal personale afferente direttamente al Servizio o équipe interessati, nonché dal personale operante a supporto del Dipartimento e della Direzione Generale.

Il personale in questione partecipa alla ripartizione della quota di spettanza dell'équipe di cui al successivo art. 7 ed è tenuto, a tal fine, ad effettuare l'attività al di fuori dell'orario ordinario di lavoro. Il personale dovrà segnalare il "fuori orario" attraverso apposita rilevazione con gli ordinari mezzi a disposizione (badge).

L'orario dovuto è determinato sulla base della quota assegnata individualmente, in ragione di una retribuzione oraria pari a € 30,00 per il personale amministrativo ed ad € 20,00 al personale tecnico, da compensare su base annua.

ART. 7 - SUDDIVISIONE DEGLI INTROITI DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Gli introiti dell'attività libero professionale saranno così suddivisi:

- una quota del 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto della quota a favore dell'Azienda, verrà accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per il personale che ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dal personale che espleta l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale a consuntivo;
- una quota del 30% a favore del bilancio dell'ARPAM;
- una quota X% per rimborso spese e fondo rischi perdite crediti (X = 8,80% per Servizi Ambienti di Vita e Lavoro ed Impiantistica Regionale; X=12% per Servizi Acque, Aria, Rifiuti Suolo; X = 8,80% per Servizi Radiazioni Rumore);
- una quota Y da ripartire fra il personale dell'equipe (Y = 56,20% per Servizi Ambienti di Vita e Lavoro ed Impiantistica Regionale; Y = 53% per Servizi Acque, Aria, Rifiuti Suolo; Y = 56,20% per Servizi Radiazioni Rumore, Epidemiologia ambientale).
Sulla quota di spettanza dell'equipe (quota Y) deve essere considerata una quota per il personale di supporto indiretto, di cui al precedente art. 6, pari al 4,2 % (la ripartizione - per esempio se Y = a 56,20% - sarà quindi la seguente: 52% per l'equipe tecnica, 4,2% per il personale di supporto indiretto);

La ripartizione effettuata esclusivamente in base al fatturato prodotto individualmente costituisce libera professione individuale e pertanto non è ricompresa nella libera professione aziendale.

ART. 8 - TARIFFE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI

Le tariffe da applicare alle prestazioni effettuate in libera professione sono quelle approvate dal Direttore Generale con proprio atto n. 33 del 28.03.2000: "Tariffario per prestazioni a pagamento da applicare ad enti e privati per prestazioni non istituzionali" e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 - GESTIONE DEI PROVENTI

Il personale che esercita l'attività libero professionale non può riscuotere ad alcun titolo direttamente l'importo della prestazione. Gli introiti della libera professione, così come quelli di tutta l'attività a pagamento, vengono riscossi dall'Ente a fronte di emissione di fatturazione mensile a cura dell'Ufficio Ragioneria.

Le richieste di liquidazione, predisposte così come indicato al precedente articolo 4, relative alla fatturazione emessa nel mese, dovranno pervenire entro il giorno 5 del mese successivo e, dopo verifica della Direzione, saranno liquidate al personale interessato entro il mese successivo.

L'attività libero professionale intramuraria è assimilata, ai soli fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente.

ART. 10 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' INTRAMURARIA

Alla verifica del rispetto dei principi che regolamentano l'organizzazione dell'attività intramuraria provvede il Direttore Generale tramite il Direttore Tecnico scientifico ed il Direttore Amministrativo.

In particolare si procederà:

- al monitoraggio dell'andamento dell'attività istituzionale in rapporto al volume dell'attività libero professionale intramuraria, sulla base dei dati forniti dalle équipes;
- alla verifica del rispetto dei piani di lavoro e dei tempi di attesa esistenti per le attività istituzionali, con particolare riguardo agli effetti complessivamente risultanti nel tempo dall'espletamento di attività aggiuntive in regime libero professionale;
- all'individuazione dei casi di incompatibilità con il corretto assolvimento dei compiti di istituto, delle violazioni degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, all'insorgenza di eventuali conflitti di interessi o situazioni che implicino forme di concorrenza sleale.

I risultati delle verifiche effettuate potranno comportare sanzioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all'esercizio della libera professione in caso di violazione delle norme vigenti.

ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA

Come disposto dall'art. 24 del C.C.N.L. 98/2001, l'Agenzia garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio per eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa salvo l'ipotesi di dolo o colpa grave; analoga copertura assicurativa va garantita per il personale di supporto diretto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Il presente Regolamento avrà decorrenza dalla data fissata con la deliberazione del Direttore Generale di approvazione del regolamento stesso.

L'Agenzia si riserva in ogni caso di riesaminare con le OO.SS. il presente regolamento, con le modalità previste dall'art. 4 del vigente CCNL, sia in presenza di una modificazione ed integrazione della vigente normativa nazionale e regionale in materia, sia alla luce delle verifiche dei risultati ottenuti e delle difficoltà operative che potranno emergere al termine di un congruo periodo di sperimentazione.

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa prevista in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza di riferimento, dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 448/98, dal D.P.C.M. 27.03.2000, dalla DGRM n.1812/2000 e dal Regolamento di organizzazione dell'ARPAM.

✓

ALLEGATO

SERVIZI AMBIENTI VITA/LAVORO ED IMPIANTISTICA REGIONALE

DIPARTIMENTI	MEDIA FATTURATO 2000/2001/2002
PESARO	325.979
MACERATA	336.988
ANCONA	1.177.550
ASCOLI PICENO	419.570
TOTALE	2.260.087

h

Allegato 1 ✓

GENNAIO 2009

AREE DIRIGENZIALI- RSU OO.SS. COMPARTO

ACCORDO PER LA PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI SANITARI E ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL'ARPAM.

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 13.06.2005 con la quale, a seguito dell'accordo raggiunto con le OO.SS. in data 7 giugno 2005, è stato approvato il Regolamento in materia di libera professione intramuraria dei Dirigenti Sanitari e attività professionale dei Dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo;


Dato atto che successivamente a tale data è intervenuto il CCNL Dirigenza 2002/2005 che, in particolare, all'art. 14, comma 6) disciplina l'applicazione dell'art. 55, comma 1), lettera d) e comma 2) del CCNL Dirigenza del SPPTA 1998/2001;

Dato atto, altresì, che sempre successivamente alla data di approvazione del citato regolamento, con DGRM n. 909 del 31 luglio 2006 la Regione Marche ha emanato delle "linee generali di indirizzo" che, in particolare, nell'allegato A, lettera f), punto c), individuano fra gli altri i criteri applicativi in merito alle attività aziendali che richiedono un impegno aggiuntivo;

Ravvisata pertanto la necessità di integrare il Regolamento di cui trattasi,

le parti concordano quanto segue

Al Regolamento in materia di libera professione intramuraria dei Dirigenti Sanitari e attività professionale dei Dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo approvato con atto del Direttore Generale n. 150 del 13.06.2005 vengono apportate le sottoindicate modifiche e/o integrazioni:




Art. 1) "Principi"-

All'alinea "è svolta fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio", viene aggiunta la seguente frase: "fermo restando il rispetto del limite individuale di n. 48 ore settimanali nel quadrimestre (o diverso limite stabilito dal CCNL delle diverse aree contrattuali), di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. N. 66/03, rese dai dipendenti a qualsiasi titolo".

Art. 3) bis - "Tipologie di attività...omissis"

Ai sensi dell'art. 14, comma 6), del CCNL Dirigenza 2002/2005 ed in riferimento alla lettera f) delle linee generali di indirizzo di cui alla DGRM n. 909 del 31 luglio 2006, in merito alle attività aziendali che richiedono impegno aggiuntivo, premesso che devono essere rispettate le condizioni applicative già poste dal CCNL 98/2001 all'art. 55, comma 2, si individuano i criteri applicativi dell'istituto, ferme restando le modalità di suddivisione degli introiti derivanti dalle altre attività libero professionali di cui al successivo art. 7:

- 1) il ricorso alle attività aggiuntive è possibile solo dopo aver garantito i volumi prestazionali negoziati in sede di budget sulla base dell'orario contrattualmente dovuto;*
- 2) le attività aggiuntive sono quelle effettuabili dai dirigenti sanitari secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli 55, comma 2 del CCNL 98/2001 e dell'art. 14, comma 6), del CCNL Dirigenza 2002/2005 nonché dai dirigenti dei ruoli PTA ai sensi dell'art. 62 del CCNL 8/06/2000;*
- 3) la tariffa oraria relativa alle attività aggiuntive di cui al precedente punto 2) è stabilita dal CCNL stesso nella misura di Euro 60,00 lordi;*
- 4) qualora, per le attività di cui trattasi fosse prevista la partecipazione, quale supporto diretto del personale del comparto individuato dal dirigente responsabile, si stabilisce quanto segue:*
 - al personale di supporto diretto, che effettuerà le prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro, nella misura che verrà di volta in volta preventivamente quantificata dal Dirigente Responsabile, verrà erogata la tariffa oraria di Euro 36,00 lordi.*
 - al restante personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che effettuerà le prestazioni a supporto al di fuori dell'orario di lavoro, nella misura che verrà di volta in volta preventivamente quantificata dal Dirigente Responsabile, verrà*



✓

erogata la tariffa oraria pari al doppio del valore/ora straordinario seriale individuale.


L'attività di supporto, qualora la programmazione delle attività ne preveda la necessità di utilizzo, può essere estesa al personale di altri servizi e/o dipartimenti provinciali e direzione generale; a tal fine dovrà essere data una opportuna comunicazione per garantire la partecipazione del personale in possesso di professionalità adeguata alle specifiche attività da rendere.

- 5) le attività aggiuntive ex art. 55, comma 2, del CCNL 1998/2001, devono trovare coerenza nel rispetto dei criteri e condizioni applicative previste nelle linee generali di indirizzo emanate dalla Regione Marche con DGRM n. 909 del 31 luglio 2006 nel contesto della negoziazione di budget. Come previsto dalle stesse linee regionali "in ogni caso, la predetta metodologia non può comportare automatismi in merito all'utilizzo sistematico dell'Istituto dell'art. 55, comma 2 del CCNL citato". Pertanto, vista la complessità e la disomogeneità della tipologia delle prestazioni svolte in ARPAM che non permettono di quantificare in sede di contrattazione di budget la loro esatta incidenza in termini di impegno temporale richiesto, le attività per le quali vengono richieste prestazioni aggiuntive verranno valutate di volta in volta come, peraltro, prevede espressamente l'art. 14 comma 6), del CCNL Dirigenza 2002/2005 laddove stabilisce che "l'Azienda...omissis.... può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'Istituto previsto dall'art. 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000" anche nel rispetto dei vincoli posti dalle Leggi Finanziarie relativamente alla spesa del personale.

Art. 4) Modalità organizzative dell'attività libero professionale del personale...omissis

L'alinea: " I servizi (equipe) debbono garantire, in orario di lavoro il raggiungimento degli introiti medi del triennio 2002 - 2003- 2004.....omissis" viene così sostituita: : " I servizi (equipe) debbono garantire, in orario di lavoro il raggiungimento degli introiti medi del triennio 2005 - 2006- 2007.....omissis".

L'alinea : "il riferimento al triennio 2002 - 2004, così come definito nell'allegato al presente accordo, rimarrà fisso ed invariato per il biennio 2005 - 2006, salvo diversi accordi che dovessero intervenire prima della scadenza dello stesso periodo", viene così sostituita: "il riferimento al triennio 2005 - 2007, così come definito nell'allegato al presente accordo, rimarrà fisso ed invariato per il biennio 2008 - 2009, salvo diversi accordi che dovessero intervenire prima della scadenza dello stesso periodo"



L'alinea: "nel caso in cui sia richiesta all'equipe una prestazione, o una serie di prestazioni, di importo totale superiore ad Euro 1.000,00 (iva esclusa)....omissis" viene così sostituita: "nel caso in cui sia richiesta all'equipe una prestazione, o una serie di prestazioni, di importo totale superiore ad Euro 2.000,00 (iva esclusa)....omissis"

Art. 6 - Il titolo dell'art. "Personale di supporto indiretto" viene così sostituito "Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario".

L'alinea "I Dirigenti si avvalgono, altresì, del personale di supporto indiretto, costituito dal personale amministrativo e tecnico..." viene così sostituita: "I Dirigenti si avvalgono, altresì, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario..."



Art. 7 - Suddivisione degli introiti dell'attività libero professionale.

L'alinea "una quota del 3,5% per il personale di supporto indiretto, di cui al precedente art. 6" viene così sostituita: "una quota del 3,5% per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di supporto, di cui al precedente art. 6".

L'alinea: Relativamente alla ripartizione dei proventi relativi all'attività del personale di supporto indiretto... viene così sostituita: "Relativamente alla ripartizione dei proventi relativi all'attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di supporto..."

FEAR SAVITA'
UIL BR.
CISL
UIL
SBS-SHAR
ANAO



ARPAM



22.01.2009

Allegato 2 ✓



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE

REVISIONE 2009

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI SANITARI E ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL'ARPAM

PREMESSO che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60, al personale dell'ARPAM è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento e che allo stesso si applicano i Contratti Collettivi di Lavoro del comparto Sanità;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAM n. 130 del 26.06.2003 avente per oggetto "Approvazione Regolamento in materia di libera professione intramuraria dei dirigenti sanitari e attività professionale dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo";

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAM n. 150 del 13.06.2005 avente per oggetto "Deliberazione n. 130 del 25.06.2003 - Approvazione Regolamento in materia di libera professione intramuraria dei dirigenti sanitari e attività professionale dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo. REVISIONE";

VISTA la normativa e gli atti regolamentari di riferimento:

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- D.P.C.M. 27 marzo 2000;
- D. Lgs. 28 luglio 2000, n. 254;
- D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60;
- CC.CC.NN.LL. 1998/2001 della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. entrati in vigore il 9.06.2000;
- CC.CC.NN.LL. 2002/2005 della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. entrati in vigore il 5.07.2006;
- Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1812 del 6.09.2000 inerente le direttive regionali in materia di esercizio della libera professione intramuraria;
- Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 909 del 31 luglio 2006 inerente le linee generali di indirizzo per le Aziende ed Enti del Comparto Sanità (ARPAM compresa): Coordinamento regionale ai sensi dell'art. 9, comma 1 CCNL Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa parte normativa quadriennio 2002 - 2005 e parte economica 2002 - 2003;
- Regolamento di Organizzazione dell'ARPAM approvato dalla Giunta Regionale con DGRM n. 556 del 14.03.2001.

DATO ATTO che l'Agenzia ha interesse:

- a garantire all'utenza una gamma completa di servizi, ivi compresi quelli collegati direttamente o indirettamente ad una sua libera scelta, e quindi un'ulteriore opzione per ottenere prestazioni tecniche di qualità elevata e controllata, in tempi adeguati e con tariffe trasparenti rispetto a quelle del mercato privato;
- a riaffermare il proprio ruolo e la propria presenza a preferenza di altre strutture pubbliche e private ubicate nel territorio;
- a conseguire risorse finanziarie aggiuntive per l'indispensabile proprio autofinanziamento;
- a realizzare l'ottimale utilizzazione di tutte le proprie risorse umane e tecnologiche;
- a richiedere ai propri dirigenti prestazioni ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di ridurre le liste di attesa o gli arretrati;
- a garantire al proprio personale dirigente l'esercizio delle attività libero professionali che permette una maggiore autonomia e responsabilizzazione nello svolgimento delle attività nonché un miglioramento professionale.


Tutto ciò premesso, si approva il seguente Regolamento:

ART. 1 - PRINCIPI

Nell'ottica di cui alle premesse, l'Agenzia ha interesse a favorire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria dei propri dirigenti salvaguardando i sottoindicati principi:

L'attività libero professionale intramuraria

- non deve essere in alcun modo in contrasto con le finalità istituzionali e con le attività dell'Agenzia;
- deve essere svolta nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività affidate;
- deve essere organizzata in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi, fermo restando l'obbligo che l'attività libero professionale sia finalizzata ad assicurare la riduzione dei tempi di attesa per l'attività istituzionale;
- è svolta fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, fermo restando il rispetto del limite individuale di n. 48 ore settimanali nel quadrimestre (o diverso limite stabilito dai CCNL delle diverse aree contrattuali) di cui all'art 4, comma 2, del D.Lgs. n. 66/03, rese dai dipendenti a qualsiasi titolo ;
- richiede che i dirigenti di strutture complesse dichiarino qual è il proprio orario di svolgimento dell'attività libero-professionale;
- deve porsi anche come offerta alternativa di servizi all'utenza;

- 
- è caratterizzata dalla libera scelta da parte dell'utente del singolo professionista o dell'equipe a cui si chiede l'erogazione della prestazione;
 - prevede che il personale interessato debba garantire, nell'ambito di tale attività, livelli qualitativi delle prestazioni analoghi a quelli assicurati in regime di attività istituzionale;
 - viene autorizzata dall'Agenzia ed effettuata esclusivamente in spazi ed ore concordate con l'individuazione delle attrezzature utilizzabili, anche allo scopo di non interferire con le esigenze di piena funzionalità dei servizi ma, al contrario, di esaltarne la potenzialità;
 - è subordinata alla garanzia che, in via prioritaria, venga assicurato il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ordinaria;
 - non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia, attese le prescrizioni relative alla tenuta di una specifica contabilizzazione separata relativa alla gestione di tale attività, che non può presentare disavanzo, ai sensi di legge.

ART. 2 - INCOMPATIBILITA'

Sono incompatibili le prestazioni rese a favore di privati ed enti pubblici che implicino una valutazione preventiva su tipologie di attività ed in relazione a materie sottoposte a vigilanza diretta o indiretta da parte dell'ARPAM.

L'accertamento dei casi di incompatibilità con il corretto assolvimento dei compiti di istituto, nonché i poteri di vigilanza e l'accertamento delle violazioni degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di eventuali conflitti di interessi o situazioni che implicino forme di concorrenza sleale spettano, tramite le misure ispettive ritenute più idonee, al Direttore Generale dell'Agenzia, ferme restando le specifiche responsabilità sia del Responsabile del Servizio (equipe) sia dei singoli Dirigenti.

ART. 3 - TIPOLOGIE DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO E ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL'ARPAM.

Tenuto conto della peculiarità dei compiti istituzionali dell'ARPAM e della priorità del perseguimento delle finalità della prevenzione, della vigilanza e del controllo, si rendono necessari adattamenti alla disciplina nazionale e regionale che regola l'attività a pagamento, in relazione alla tipologia dei destinatari ed alle caratteristiche specifiche dell'attività dell'Agenzia.

L'attività professionale intramuraria dei dirigenti dell'ARPAM del ruolo sanitario, con rapporto esclusivo, erogata individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva

delle azioni di prevenzione ambientale e di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.

A tal fine, fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale prevista per i casi:

- a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista (art. 55, comma 1, lettera a, CCNL 1998/2001);
- b) attività libero professionale a pagamento, svolta in equipe all'interno della struttura dell'agenzia (art. 55, comma 1, lettera b, CCNL 1998/2001);
- c) partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altre ARPA o Aziende del S.S.N., previa convenzione con le stesse (art. 55, comma 1, lettera c, CCNL 1998/2001)

l'attività professionale richiesta a pagamento da terzi è acquisita ed organizzata dall'Agenzia, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera d) del CCNL 1998/2001 (partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi - utenti singoli, associati, aziende, enti, società private - all'Agenzia anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall'ente stesso, d'intesa con le equipe dei servizi interessati), che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture dell'Agenzia, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti dell'équipe interessate.

Si considerano, ancora, prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria (ex art. 55, comma 2, CCNL 1998/2001) le attività richieste formalmente dall'Agenzia ai propri Dirigenti, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di ridurre i tempi di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico, in accordo con le équipe interessate.

Infine l'attività professionale dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo dell'ARPAM, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di prevenzione ambientale, di controlli impiantistici e di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Tale attività professionale, richiesta a pagamento da terzi, ovvero il cui pagamento è stabilito da norme di legge, per l'offerta di servizi differenziati è acquisita ed organizzata dall'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. G del CCNL 1998/2001, in analogia a quella prevista dall'art. 55, comma 1, lett. D) dello stesso CCNL, che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture dell'Agenzia, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.

Art. 3 Bis Ai sensi dell'art. 14, comma 6), del CCNL Dirigenza 2002/2005 ed in riferimento alla lettera f) delle linee generali di indirizzo di cui alla DGRM n. 909 del 31 luglio 2006, in merito alle attività aziendali che richiedono impegno aggiuntivo, premesso che devono essere rispettate le condizioni applicative già poste dal CCNL 98/2001 all'art. 55, comma 2, si individuano i criteri applicativi dell'istituto,

L

ferme restando le modalità di suddivisione degli introiti derivanti dalle altre attività libero professionali di cui al successivo art. 7:

- 1) il ricorso alle attività aggiuntive è possibile solo dopo aver garantito i volumi prestazionali negoziati in sede di budget sulla base dell'orario contrattualmente dovuto;*
- 2) le attività aggiuntive sono quelle effettuabili dai dirigenti sanitari secondo gli istituti contrattuali previsti dagli articoli 55, comma 2 del CCNL 98/2001 e dell'art. 14, comma 6) del CCNL Dirigenza 2002/2005 nonché dai dirigenti dei ruoli PTA ai sensi dell'art. 62 del CCNL 8/06/2000;*
- 3) la tariffa oraria relativa alle attività aggiuntive di cui al precedente punto 2) è stabilita dal CCNL stesso nella misura di Euro 60,00 lordi,*
- 4) qualora, per le attività di cui trattasi fosse prevista la partecipazione, quale supporto diretto del personale del comparto individuato dal dirigente responsabile, si stabilisce quanto segue:*

- al personale di supporto diretto, che effettuerà le prestazioni al di fuori dell'orario di lavoro, nella misura che verrà di volta in volta preventivamente quantificata dal Dirigente Responsabile, verrà erogata la tariffa oraria di Euro 36,00 lordi.*

- al restante personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che effettuerà le prestazioni a supporto al di fuori dell'orario di lavoro, nella misura che verrà di volta in volta preventivamente quantificata dal Dirigente Responsabile, verrà erogata la tariffa oraria pari al doppio del valore/ora straordinario fienale individuale.*

L'attività di supporto, qualora la programmazione delle attività ne preveda la necessità di utilizzo, può essere estesa al personale di altri servizi e/o dipartimenti provinciali e direzione generale, a tal fine dovrà essere data una opportuna comunicazione per garantire la partecipazione del personale in possesso di professionalità adeguata alle specifiche attività da rendere.

- 5) le attività aggiuntive ex art. 55, comma 2, del CCNL 1998/2001, devono trovare coerenza nel rispetto dei criteri e condizioni applicative previste nelle linee generali di indirizzo emanate dalla Regione Marche con DGRM n. 909 del 31 luglio 2006 nel contesto della negoziazione di budget. Come previsto dalle stesse linee regionali "in ogni caso, la predetta metodologia non può comportare automatismi in merito all'utilizzo sistematico dell'istituto dell'art. 55, comma 2 del CCNL citato". Pertanto,*

vista la complessità e la disomogeneità della tipologia delle prestazioni svolte in ARPAM che non permettono di quantificare in sede di contrattazione di budget la loro esatta incidenza in termini di impegno temporale richiesto, le attività per le quali vengono richieste prestazioni aggiuntive verranno valutate di volta in volta come, peraltro, prevede espressamente l'art. 14 comma 6), del CCNL Dirigenza 2002/2005 laddove stabilisce che "l'Azienda... omissis... può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000" anche nel rispetto dei vincoli posti dalle Leggi Finanziarie relativamente alla spesa del personale

Art. 4) Modalità organizzative dell'attività libero professionale del personale... omissis

L'alea: "I servizi (equipe) debbono garantire, in orario di lavoro il raggiungimento degli introiti medi del triennio 2002 – 2003- 2004.....omissis" viene così sostituita: : "I servizi (equipe) debbono garantire, in orario di lavoro il raggiungimento degli introiti medi del triennio 2005 – 2006- 2007.....omissis".

L'alea : "il riferimento al triennio 2002 – 2004, così come definito nell'allegato al presente accordo, rimarrà fisso ed invariato per il biennio 2005 – 2006, salvo diversi accordi che dovessero intervenire prima della scadenza dello stesso periodo", viene così sostituita: "il riferimento al triennio 2005 – 2007, così come definito nell'allegato al presente accordo, rimarrà fisso ed invariato per il biennio 2008 – 2009, salvo diversi accordi che dovessero intervenire prima della scadenza dello stesso periodo"


L'alea: "nel caso in cui sia richiesta all'equipe una prestazione, o una serie di prestazioni, di importo totale superiore ad Euro 1.000,00 (iva esclusa)....omissis" viene così sostituita: "nel caso in cui sia richiesta all'equipe una prestazione, o una serie di prestazioni, di importo totale superiore ad Euro 2.000,00 (iva esclusa)....omissis"

Art. 4 - MODALITA' ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO E ATTIVITA' PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELL'ARPAM.

Al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, ai sensi di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza, le modalità organizzative sono le seguenti:

- ✓
- l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali;
 - l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; a tal proposito si stabilisce che, limitatamente ai Servizi Ambienti di vita e lavoro ed Implantistica regionale, gli introiti dell'attività libero professionale non possono superare il 50% degli introiti dell'attività istituzionale a pagamento svolta dalla singola equipe, fatte salve le comprovate e documentate esigenze di servizio che, fra l'altro, non permettono in orario ordinario di effettuare attività fatturabili e che, a fine anno, verranno dimostrate al fine di giustificare l'eventuale non completo rispetto di tale rapporto.
 - è compito del Responsabile del Servizio (equipe) monitorare costantemente i dati relativi all'attività svolta al fine di prevenire l'eventuale non rispetto della percentuale sopra indicata.
A consuntivo, qualora gli introiti derivanti dall'attività svolta in regime libero professionale superino il 50 % degli introiti relativi a quella svolta ai fini istituzionali, la parte eccedente degli introiti verrà considerata attività istituzionale e remunerata con la tariffa del lavoro straordinario (a carico della contabilità dell'attività libero professionale) nonché con il rimborso delle spese relative all'utilizzo della propria autovettura e le spese del vitto, ove riconoscibile.
 - per tutti gli altri Servizi i volumi di attività libero-professionale non possono comunque superare i volumi di attività istituzionale assicurati, ai sensi dell'art. 54 CCNL 1998/2201;
 - i Servizi (equipe) debbono inoltre garantire, in orario di lavoro, il raggiungimento degli introiti medi del triennio 2005 - 2006 - 2007, rapportati alle persone effettivamente in servizio; detti introiti si riferiscono alla normale attività di servizio con esclusione del lavoro straordinario, fatte salve le comprovate e documentate esigenze di servizio che, fra l'altro, non permettono in orario ordinario di effettuare attività fatturabili e che, a fine anno, verranno dimostrate al fine di giustificare l'eventuale non completo rispetto di tale obiettivo.
 - il riferimento al triennio 2005-2007, così come definito nell'allegato al presente accordo, rimarrà fisso ed invariato per il biennio 2008- 2009, salvo diversi accordi che dovessero intervenire prima della scadenza dello stesso periodo";
 - vanno rispettati comunque i piani di attività previsti dalla programmazione dell'Agenzia e regionale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con i dirigenti in sede di contrattazione di budget;
 - il Direttore Generale ogni anno, di norma in sede di negoziazione del budget, dopo aver concordato il volume complessivo delle prestazioni da garantire istituzionalmente sulla scorta delle risorse assegnate, individua i volumi complessivi di prestazioni, distinti per tipologia, da assegnare per l'attività libero professionale e concorda con i dirigenti delle strutture complesse i volumi di attività effettuabili dai dirigenti a rapporto esclusivo, individualmente o in equipe.

- la libera professione è prestata, di norma, nell'attività afferente al Servizio di appartenenza. La Direzione Generale, autonomamente o su richiesta dei Responsabili dei Dipartimenti, al fine di dare risposta a problemi particolarmente urgenti relativi a tempi di attesa che non si risolvono all'interno del Servizio, può attivare la libera professione allargata al personale di altri Servizi dandone opportuna comunicazione per garantire la partecipazione a tutti gli aventi titolo;
- l'unità strutturale che effettua la libera professione, detta equipe, è il Servizio, salvo il caso in cui il Dirigente del Servizio non sia disponibile ad effettuare attività libero professionale intramuraria o attività professionale.
- dell'equipe può far parte anche il Direttore del Dipartimento;
- nella libera professione svolta in equipe, la richiesta di prestazioni da parte del singolo utente è rivolta direttamente all'equipe;
- la libera professione individuale viene autorizzata su richiesta degli interessati che dovranno proporre l'articolazione desiderata;
- la fascia oraria in cui effettuare la libera professione, al fine di usufruire del diritto alla pausa pranzo, inizia almeno 30 minuti dopo il termine dell'orario di lavoro;
- il personale dirigente ed il personale del comparto di supporto diretto ed indiretto debbono prestare il numero di ore necessarie in relazione alle prestazioni richieste e su disposizione dei Responsabili dei Servizi (equipe) ai quali compete l'organizzazione e la programmazione del lavoro nonché l'autorizzazione ed il controllo sull'esecuzione delle attività;
- per le attività di laboratorio nelle quali, per ragioni tecnico-organizzative, non sia possibile l'articolazione, in tutto o in parte, dell'attività libero professionale in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale, dovrà essere stabilito dal Direttore del Dipartimento con il Responsabile dell'equipe, d'intesa con il personale interessato, un tempo standard corrispondente al tempo mediamente necessario all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare con pari numero di prestazioni istituzionali e/o tempi dedicati in effettive attività istituzionali ovvero con apposite timbrature;
- il tempo standard non può essere inferiore a quello necessario per analoghe prestazioni rese come attività istituzionale; lo stesso dovrà essere stabilito preventivamente e comunicato alla Direzione Generale; in mancanza dell'individuazione e comunicazione alla Direzione Generale del tempo standard, le prestazioni in libera professione non potranno essere effettuate;
- l'attività relativa a prestazioni a pagamento, effettuata durante l'orario di lavoro, è di competenza dell'Agenzia e non spetta ai dipendenti alcun riparto percentuale (fatti salvi i casi di convenzioni attuate nel rispetto dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 tenuto conto di quanto stabilito in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dal regolamento che disciplina tale attività);

- 
- nel caso in cui sia richiesta all'equipe una prestazione, o una serie di prestazioni, di importo totale superiore ad € 2.000,00 (esclusa IVA), deve essere richiesta l'autorizzazione alla Direzione Generale per l'effettuazione della prestazione in libera professione anche nel caso di richieste urgenti; la Direzione potrà autorizzare direttamente l'esecuzione ovvero provvedere alla stipula di apposita convenzione;
 - la liquidazione deve essere richiesta mensilmente dal Responsabile del Servizio (equipe) e controfirmata dal Direttore del Dipartimento (cui spetta la vigilanza sull'attività) con l'attestazione che:
 - a) la libera professione è stata eseguita al di fuori dell'orario di lavoro;
 - b) l'attività libero professionale intramuraria effettuata non è in alcun modo in contrasto con le finalità istituzionali e con le attività dell'Agenzia;
 - c) l'attività libero professionale effettuata è stata svolta nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità verificate in relazione alle funzioni istituzionali svolte ed è stata garantita l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività affidate;
 - d) le somme sono ripartite fra i dirigenti ed il personale di supporto, detratte le aliquote di spettanza dell'Agenzia, la quota di fondo perequativo e la percentuale prevista per le spese;
 - per lo svolgimento dell'attività libero professionale sul territorio non viene riconosciuto il trattamento di missione, né il rimborso spese per l'utilizzo del mezzo proprio, né per il trasporto strumenti, né alcun altro rimborso spese; tale circostanza dovrà essere verificata ed attestata dal Dirigente del Servizio (equipe) e dal Direttore del Dipartimento.

ART. 5 - PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO

I Dirigenti si avvalgono, nell'esercizio dell'attività libero professionale, del personale di supporto diretto costituito dai tecnici dipendenti del ruolo sanitario e tecnico afferenti al Servizio.

L'individuazione del personale di supporto diretto alla libera professione, al quale si richiedono prestazioni orarie aggiuntive, deve essere effettuata sulla base dell'adesione volontaria dei dipendenti aventi titolo; di norma, deve essere garantito il coinvolgimento di tutto il personale di supporto eventualmente interessato, con esclusione del personale a rapporto part-time.

Il personale di supporto diretto deve operare al di fuori dell'orario ordinario, straordinario o di altro orario autorizzato.

Al personale di supporto diretto spetta, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, a carico della gestione separata dell'attività libero professionale intramuraria, la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dall'attività libero professionale. Tale riparto verrà definito all'interno delle singole équipe tenendo conto di criteri quali l'apporto professionale, il numero di persone coinvolte e le prestazioni mediamente garantite da ciascuno.

Al solo fine di quantificare l'orario richiesto al personale di supporto diretto (personale tecnico) si farà riferimento alla retribuzione oraria pari ad Euro 31,00.

ART. 6 - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

I Dirigenti si avvalgono, altresì, del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio della libera professione intramuraria. Esso è costituito dal personale afferente direttamente al Servizio o equipe interessati, nonché dal personale operante a supporto del Dipartimento e della Direzione Generale.

Il personale in questione partecipa alla ripartizione della quota di spettanza dell'equipe di cui al successivo art. 7.

L'orario dovuto, da detto personale, al di fuori di quello ordinario di lavoro, viene determinato in complessive ore annue di n. 500.

Tale monte ore verrà ripartito fra le equipe in base alle quote assegnate di cui al successivo art. 7.

ART. 7 - SUDDIVISIONE DEGLI INTROITI DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Gli introiti dell'attività libero professionale saranno così suddivisi:

- una quota del 5 % della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale verrà accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per il personale che ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria secondo modalità da concordare con i rappresentanti sindacali tenuto anche conto di ulteriori proventi comunque attribuiti al personale in relazione al rapporto di lavoro.

Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dal personale che espleta l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale a consuntivo;

- una quota del 43,5 % a favore del bilancio dell'ARPAM comprensiva degli oneri a carico ente (IRAP, INPDAP, INAIL), rimborso spese e fondo rischi perdite crediti ecc. (per Servizi Acqua, Aria, Rifiuti Suolo tale quota sarà del 49% per coprire le maggiori spese di laboratorio);

- una quota del 48 % da ripartire fra il personale dell'equipe per Servizi Ambienti di Vita e Lavoro ed Implantistica Regionale, per Servizi Radiazioni Rumore ed Epidemiologia ambientale; una quota del 43% per Servizi Acque, Aria, Rifiuti Suolo;

- una quota del 3,5 % per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, di cui al precedente art. 6.

Relativamente al personale Dirigente dei ruoli SPTA, non essendo ancora chiarito l'assoggettamento a contribuzione a fini pensionistici dei compensi relativi ad attività professionali, le quote relative saranno momentaneamente accantonate in

✓

attesa del parere già richiesto alla Direzione Generale INPDAP; in caso negativo verranno restituite ai Dirigenti. Relativamente al personale medico non si procederà all'assoggettamento dei contributi INPDAP in quanto già obbligatori i versamenti ENPAM.

Relativamente alla ripartizione dei proventi relativi all'attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario lo stesso verrà definito dai Responsabili delle singole équipe unitamente al Direttore Amministrativo (per la sede centrale), previa comunicazione alle OO.SS.

Gli stessi concorderanno le quote spettanti ad ogni équipe tenendo conto di criteri quali l'apporto professionale, il numero di persone coinvolte, l'attuale organizzazione del lavoro e le prestazioni mediamente garantite da ciascuno.

La ripartizione effettuata esclusivamente in base al fatturato prodotto individualmente costituisce libera professione individuale e pertanto non è ricompresa nella libera professione aziendale.

ART. 8 - TARIFFE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI

Le tariffe da applicare alle prestazioni effettuate in libera professione sono quelle approvate dal Direttore Generale con proprio atto n. 33 del 28.03.2000: "Tariffario per prestazioni a pagamento da applicare ad enti e privati per prestazioni non istituzionali" e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 - GESTIONE DEI PROVENTI

Il personale che esercita l'attività libero professionale non può riscuotere ad alcun titolo direttamente l'importo della prestazione. Gli introiti della libera professione, così come quelli di tutta l'attività a pagamento, vengono riscossi dall'Ente a fronte di emissione di fatturazione mensile a cura dell'Ufficio Ragioneria.

Le richieste di liquidazione, predisposte così come indicato al precedente articolo 4, relative alla fatturazione emessa nel mese, dovranno pervenire entro il giorno 5 del mese successivo e, dopo verifica della Direzione, saranno liquidate al personale interessato entro il mese successivo.

ART. 10 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' INTRAMURARIA

Alla verifica del rispetto dei principi che regolamentano l'organizzazione dell'attività intramuraria provvede il Direttore Generale tramite il Direttore Tecnico scientifico ed il Direttore Amministrativo.

In particolare si procederà:

- al monitoraggio dell'andamento dell'attività istituzionale in rapporto al volume dell'attività libero professionale intramuraria, sulla base dei dati forniti dalle équipe;**

- alla verifica del rispetto dei piani di lavoro e dei tempi di attesa esistenti per le attività istituzionali, con particolare riguardo agli effetti complessivamente risultanti nel tempo dall'espletamento di attività aggiuntive in regime libero professionale;
- all'individuazione dei casi di incompatibilità con il corretto assolvimento dei compiti di istituto, delle violazioni degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, all'insorgenza di eventuali conflitti di interessi o situazioni che implicino forme di concorrenza sleale.

I risultati delle verifiche effettuate potranno comportare sanzioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all'esercizio della libera professione. in caso di violazione delle norme vigenti.

ART. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA

Come disposto dall'art. 24 del C.C.N.L. 98/2001, l'Agenzia garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio per eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa salvo l'ipotesi di dolo o colpa grave; analoga copertura assicurativa va garantita per il personale di supporto diretto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Il presente Regolamento avrà decorrenza dalla data fissata con la deliberazione del Direttore Generale di approvazione del regolamento stesso.

L'Agenzia si riserva in ogni caso di riesaminare con le OO.SS. il presente regolamento, con le modalità previste dall'art. 4 del vigente CCNL, sia in presenza di una modificazione ed integrazione della vigente normativa nazionale e regionale in materia, sia alla luce delle verifiche dei risultati ottenuti e delle difficoltà operative che potranno emergere in futuro.

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa prevista in materia dai contatti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza di riferimento, dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 448/98, dal D.P.C.M. 27.03.2000, dalla DGRM n.1812/2000 e dal Regolamento di organizzazione dell'ARPAM.